

## ■ *Normativa di riferimento*

A decorrere dal 1990 esiste nel nostro Paese una normativa che regola l'esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici.

Nel territorio della Regione Calabria vige il Regolamento n. 3/2016 che detta i criteri generali per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

## ■ *Autorità competenti*

Le autorità competenti individuate dal predetto Regolamento regionale sono:

- i comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Lamezia Terme e Reggio Calabria, aventi una popolazione superiore a quarantamila abitanti;
- la città metropolitana di Reggio Calabria per i comuni, diversi dal capoluogo, ricompresi nel territorio della stessa;
- l'amministrazione regionale per i restanti comuni.

## ■ *L' Impianto termico*

L'impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

Sono impianti termici:

- gli impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, gasolio, biomassa, energia elettrica, altro (quali, a titolo esemplificativo, caldaie, condizionatori, pompe di calore).
- Stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso, sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare di tali unità, per ciascuna unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW.
- gli impianti di climatizzazione estiva.
- gli impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o, comunque, non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate.
- gli impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi cogenerativi.

Non sono invece impianti termici i singoli scaldabagni; i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio di singole unità immobiliari, nonché gli apparecchi mobili per il riscaldamento o raffrescamento, non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto; i

condizionatori da finestra, anche se fissati alla parete o alla finestra.

## ■ *Il Responsabile dell'Impianto termico*

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico sono affidati al responsabile dell'impianto termico.

Responsabile dell'impianto termico è una tra le seguenti figure:

- l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  - il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  - l'amministratore, in casi di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  - il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un "terzo responsabile", che deve darne informazione alla Regione entro 10 giorni lavorativi.

La delega ad un "terzo responsabile" non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locali dedicati solo a questo.

## ■ *Il libretto di impianto*

Il libretto d'impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Al suo interno sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, la sostituzione di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati.

## ■ *I valori massimi di temperatura ambiente*

La normativa nazionale fissa la temperatura massima, in caso di riscaldamento di un edificio, a:

- 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
  - 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- Nel caso di climatizzazione estiva, la temperatura non deve mai essere minore di 26 °C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

## ■ *Il controllo dell'impianto termico*

Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici.

Interventi di manutenzione

La manutenzione è l'insieme delle operazioni utili a preservare

nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia. La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell'impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi (di norma annuale).

Controllo di efficienza energetica

Il controllo di efficienza energetica dell'impianto, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito con la cadenza individuata nell'Allegato 3 al R.R. n. 3/2016.

Sono soggetti a controllo efficienza energetica le seguenti tipologie di impianti:

- Impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW;
- Impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW.

Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza energetica consegnando una copia al responsabile dell'impianto, da allegare al libretto di impianto.

Il manutentore provvede ad inviare all'Autorità Competente una copia del Rapporto di efficienza secondo le modalità indicate nel Regolamento Regionale n. 3/2016.

Per le attività di verifica del predetto Rapporto di efficienza da parte dell'Autorità competente, il Responsabile dell'impianto deve versare il contributo previsto dall'Allegato 5 al Regolamento Regionale n. 3/2016. Tale contributo (c.d. "bollino") è riscosso dal manutentore e da quest'ultimo è integralmente versato all'Autorità competente. Il manutentore ha l'obbligo di riportare in fattura l'importo e la finalità del predetto contributo.

Nei territori per i quali l'amministrazione regionale è Autorità competente tale contributo è assolto virtualmente all'atto del caricamento del Rapporto di controllo sul sistema informatico di gestione del Catasto impianti termici. Sullo stesso sistema informatico il responsabile potrà verificare l'avvenuto invio del rapporto di controllo ed il versamento del contributo.

## ■ *Le ispezioni sugli impianti termici*

Sono soggetti ad ispezione da parte delle Autorità competenti gli impianti termici di potenza termica utile non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale non inferiore a 12 kW.

Per determinate tipologie di impianti (tra cui le normali caldaie domestiche alimentate a gas) la verifica del rapporto di controllo da parte dell'Autorità competente sostituisce l'ispezione.

Le ispezioni sono effettuate in caso di:

- mancato invio del rapporto di controllo di efficienza energetica o criticità risultanti da rapporto;
- a campione per determinate tipologie di impianto.

Le tariffe delle ispezioni con addebito sono stabilite in funzione del tipo di impianto e per potenza come riportato nell'allegato 6 del suddetto Regolamento.

In caso di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi.

## ■ *Le sanzioni*

In caso di violazione delle norme del Regolamento è prevista l'applicazione di sanzioni.

All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente.

A sensi dell'art. 19 del Regolamento regionale n. 3/3016 la sanzione a carico del Responsabile dell'impianto (proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, amministratore del condominio, o eventuale terzo responsabile) non è inferiore a 500 euro e non è superiore a 3000 euro.

La sanzione a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione (ditta di manutenzione) è non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'Autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

## ■ *La targatura degli impianti termici*

La Regione Calabria ha deciso di procedere alla targatura degli impianti termici ricadenti sul territorio regionale.

A decorrere dal mese di gennaio .2017 ciascun impianto termico dovrà pertanto essere munito di un proprio "codice targa" identificativo.

Attraverso tale codice il cittadino potrà verificare i dati relativi al proprio impianto presenti sul catasto informatico adottato dall'Autorità competente.



Regione Calabria  
Cittadella Regionale  
Viale Europa – loc. Germaneto  
pec:impiantitermici@pec.regione.calabria.it




Regione Calabria



### Riferimenti territoriali

- AREA DI CATANZARO e VIBO VALENTIA : tel. 0961 858409
- AREA DI COSENZA: tel . 0984 814422 814429
- AREA DI CROTONE: tel . 0962 952650



**Per una maggiore sicurezza ed un minor consumo**

## LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

- Normativa di riferimento
- Autorità competenti
- L' Impianto termico
- Il Responsabile dell'Impianto Termico
- Il libretto di impianto
- I valori massimi di temperatura ambiente
- Il controllo dell'impianto termico
- Le ispezioni sugli impianti termici
- Le sanzioni
- La targatura degli impianti termici